

Sono presenti per l'Amministrazione:

- Direttore Generale – dott. Ettore Acerra

Sono presenti per le OO.SS. di comparto:

- FGU GILDA UNAMS – Domenico Ciociano
- SNALS - CONFISAL – Vincenzo Margiotta, Vincenzo De Simone
- UIL – Roberta Vannini, Luigi Panacea, Ciro Mozzillo
- CISL – Rosanna Colonna
- FLC CGIL – Gaetanina Ricciardi
- ANIEF – Stefano Cavallini, Alessandra Boccanfuso

O.d.g.:

1) informativa applicazione CCNI Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2023/24

#### SINTESI DEGLI ESITI DELL'INFORMATIVA

Le OO.SS., su proposta del Direttore Generale concordano sull'opportunità di non sottoscrivere un nuovo CIR per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie per l'a.s. 2023/24 e di considerare il presente verbale atto sufficiente a prorogare di un anno la validità del CIR sottoscritto per l'a.s. 2021/22, fatte salve le indicazioni operative e i calendari delle scadenze previste dalla nota DGPERS prot. 34778 del 14 giugno 2023.

Per quanto concerne alcuni aspetti specifici, si concorda sui seguenti punti:

- Per quanto concerne le precedenze per le "cure continuative", si ribadisce il contenuto dell'art. 8 del CCNI (comma 1, punto 3) in cui si precisa che tale fattispecie si riferisce al personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie specificatamente certificate di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza a condizione che sia relativa ad una scuola del comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato. Si rispetterà quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e dell'OM 36 del 1 marzo 2023, con particolare riferimento alla seguente formulazione: "..... per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa, le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti ASL.....". Gli uffici territoriali si atterranno pertanto a tale previsione contrattuale.
- Per quanto concerne le cosiddette "ottimizzazioni", fatto salvo l'obbligo del dirigente scolastico di effettuare le operazioni di propria competenza previste dal CCNI, potranno essere presentate istanze agli uffici territoriali negli stessi termini previsti per le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie, utilizzando le procedure chiaramente indicate dagli uffici; tali

operazioni potranno essere possibili soprattutto al fine di rendere più efficace la struttura delle COE utilizzando al meglio gli spezzoni e agevolando una migliore utilizzazione delle risorse professionali, garantendo l'unitarietà dell'insegnamento e tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- la viciniorità
- ove possibile, il rispetto delle precedenze previste dall'articolo 8 del CCNI
- l'ottimizzazione tra diurno e serale a richiesta
  
- Il cronoprogramma delle operazioni per garantire il regolare inizio dell'anno scolastico verrà formalizzato in coerenza con le indicazioni della Direzione del personale del MIM; in ogni caso, verranno svolte prioritariamente le operazioni per le assunzioni in ruolo (dopo il decreto di autorizzazione ad assumere del MEF e indicativamente entro il 20-25 luglio); si passerà poi alla "cosiddetta "call veloce", quindi alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie; infine, si procederà alla individuazione dei destinatari dei contratti a TD nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 59 comma 4 del DL 73 e dall'OM 112/2022.
- L'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 ha modificato l'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 eliminando il principio del referente unico dell'assistenza. In virtù delle sopravvenute disposizioni di legge, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all'art. 18, comma 1, punto IV del CCNI 8 luglio 2020, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. "uno dei fratelli o delle sorelle", art. 8, comma 1, punto IV, lett. g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. g; "solo figlio/figlia", art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. i; "unico parente o affine entro il secondo grado", art. 8, comma 1, punto IV, lett. n, e art. 18, comma 1, punto IV, lett. n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità. Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, punto IV, e dall'art. 18, comma 1, punto IV, del CCNI 8 luglio 2020 nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità. In merito al rapporto di parentela di cui all'art. 8 comma 1, punto IV, lett. h e n, e all'art. 18, comma 1, punto IV, lett. h e n, del CCNI, si precisa che per coniuge si intende anche la parte di unione civile e il convivente di fatto di cui all'art. 1, commi 36 e 37 della legge 20 maggio 2016 n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.
- Per tutto il personale docente, educativo e ATA si rammenta che ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1, del CCNI, l'assegnazione provvisoria può essere richiesta per il ricongiungimento, oltre che al coniuge o alla parte dell'unione civile o al convivente, anche ai parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica. L'istanza di ricongiungimento al genitore prescinde dall'ulteriore requisito della convivenza.
- la disposizione di cui all'art. 7, comma 2, del CCNI laddove consente ai docenti che sono stati assunti con DDG 85/2018 di presentare istanza di assegnazione provvisoria, si intende applicabile ai docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la Legge 23 luglio 2021 n. 106, della procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 9 bis, del citato decreto-legge, della procedura straordinaria di cui all'art. 5 ter del decreto-legge 228/2021, convertito con la legge 25 febbraio 2022 n. 15, che abbiano sottoscritto un contratto a tempo determinato

nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo nell'anno scolastico 2022/23 il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. Tale disposizione trova applicazione nella sequenza operativa di cui all'allegato 1 – fase 42 del CCNI.

- Pertanto, i docenti assunti a seguito delle suddette procedure straordinarie possono presentare istanza di assegnazione provvisoria, per l'a.s. 2023/24, conformemente alle prescrizioni del CCNI e secondo le medesime scadenze su indicate, avvalendosi dei modelli di domanda pubblicati sul sito del MIM nella sezione Mobilità e secondo le modalità previste dal Codice dell'amministrazione digitale (es. posta elettronica certificata), all'Ufficio scolastico territorialmente competente. La convalida di tali domande da parte degli Uffici è subordinata al superamento nell'a.s. 2022/23 del percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, dell'O.M. 36/2023,
- Al personale in attesa di sentenza definitiva in ordine al contenzioso derivato dalle operazioni di mobilità, va garantita la possibilità di permanere in via provvisoria nella provincia o nella scuola assegnata dal provvedimento del giudice.

Oltre a quanto sopra detto, considerate le osservazioni poste nel corso del confronto, si concorda nel sottolineare i seguenti aspetti, sempre con riferimento alle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria e di ottimizzazione:

- La garanzia del rispetto dell'emanando decreto sull'isola d'Ischia
- Per gli UAT che hanno definito indirizzi dedicati per la presentazione delle domande, prevedere un indirizzo mail anche per infanzia e primaria
- La necessità di pubblicare in modo tempestivo, previa informativa alle OO.SS., sia delle disponibilità di cattedre e ore residue, sia delle graduatorie con i relativi punteggi, sia degli elenchi delle operazioni effettuate specificando la motivazione del mancato accoglimento
- Prevedere una data unica di pubblicazione delle operazioni per tutte le province della Campania
- Consentire lo scambio tra coniugi nella stessa provincia (docenti stessa cdc e ATA stesso profilo)
- Garantire le precedenza previste dalla Legge 104, nel caso di certificazioni con "rivedibilità" fino all'emanazione di nuovo decreto
- Verificare la possibilità, nel rispetto dei criteri elencati precedentemente, nei limiti degli spezzoni orari esistenti e garantendo sempre l'unitarietà dell'insegnamento, di ottimizzazione nelle scuole di completamento degli anni precedenti per favorire la possibile continuità didattica

Per quanto non esplicitamente previsto dal presente verbale, si farà riferimento al CCNI oggetto di proroga dell'08/07/2020 e al CIR del 22/06/2021.

Napoli, 20/06/2023

Il Direttore Generale Ettore Acerra

Firmato digitalmente

Le OO.SS. del Comparto Scuola

Firmato digitalmente da:

- FGU GILDA UNAMS – Domenico Ciociano
- SNALS - CONFSAL – Vincenzo Margiotta, Vincenzo De Simone
- UIL – Roberta Vannini, Luigi Panacea, Ciro Mozzillo
- CISL – Rosanna Colonna
- FLC CGIL – Gaetanina Ricciardi
- ANIEF – Stefano Cavallini, Alessandra Boccanfuso